

MADDALENA SPA

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO

MANUALE OPERATIVO PARTE SPECIALE – ALLEGATI

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

MANUALE OPERATIVO

PARTE SPECIALE (ALLEGATI)

INDICE:

MODIFICHE della Revisione 6 del 30/06/2020.....	3
Sezione 1 (All. 1): Il Decreto Lgs. 231/2001.....	4
TESTI DI LEGGE CORRELATI	19
Sezione (All. 2): Analisi delle Attività.....	20
2.0.1 Generalità.....	20
2.0.2 Analisi dei rischi di reati da "responsabilità amministrativa"	24
Sezione 3 (All. 3): Protocolli di Prevenzione.....	26
Sezione 4 (All. 4): Tabelle di rappresentazione	28

(*) IN CORSIVO LE PARTI OGGETTO DI MODIFICHE NEL CORSO DELLA PRESENTE REVISIONE.

PARTE SPECIALE (ALLEGATI)

REV. 6: VARIAZIONI RISPETTO ALLA REVISIONE PRECEDENTE (N. 5)

Sezione 1 (All. 1): Aggiornato il testo del D.LGS. 231/2001

Le integrazioni e modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001, alla data del 30/06/2020 (rispetto alla precedente revisione del Manuale Parte Speciale – Allegati) sono:

- *Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.*
- *Art. 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*
- *Art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*
- *Art. 25-quinquiesdecies: Reati tributari*
- *Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando*

Modificato il par. 2.1:

Nei processi di Sviluppo Commerciale:

Nella tabella ra21 è stata riconsiderata la risk analysis relativa ai reati correlati all'Art. 25 sexies: Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato (attività 4).

Nei processi di Direzione ed Amministrativi-Gestionali:

Alle tabelle ra25 e ra26 che trattano i processi di Direzione e quelli Amministrativi e gestionali, sono considerati i rischi derivanti dalle integrazioni e modifiche del D. Lgs. 231 alla data del 30.06.2020.

Sezione 4 (All. 4): Tabelle di rappresentazione dei rischi di reato

SEZIONE 1 (ALL. 1): IL DECRETO LGS. 231/2001

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

(Aggiornato con le modifiche introdotte sino all'aprile 2018)

CAPO I: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1 Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2 Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3 Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4 Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5 Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

- a. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - c. nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispezzato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8 Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a. l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b. il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II - Sanzioni in generale

Articolo 9 Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a. la sanzione pecuniaria;
 - b. le sanzioni interdittive;
 - c. la confisca;
 - d. la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10 Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire **cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni**.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

Articolo 11 Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Articolo 12 Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Articolo 13 Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b. in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14 Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15 Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16 Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17 Riparazione delle conseguenze del reato

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18 Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19 Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20 Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21 Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22 Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23 Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III - Responsabilità amministrativa da reato

Nota: in corsivo i reati oggetto di modifiche e integrazioni.

Art. 24: *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.*

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2.1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2-bis. *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 ter Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e. per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f. per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

[Articolo aggiunto dall'Articolo 6, D.Lgs. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in L. 23 novembre 2001, n. 409]

Articolo 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Nota: l'articolo fa riferimento ai delitti di cui agli art. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del Codice Penale riguardanti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis)
- Frodi contro le industrie nazionali, esempio, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (Art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515)

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

- Vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine (Art. 516)
- Vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore .. (Art. 517)

Articolo 25 ter Reati societari (con le modifiche disposte dalla Legge 69/2015)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali) la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a.bis per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del codice civile (False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali delle società quotate), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c. comma abrogato
 - d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - l. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - o. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r. per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - s-bis per il delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione, nei casi previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2635 C.C., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (Articolo aggiunto dall'articolo 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 38 del 2017)
- Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

[Articolo inserito dall'Articolo 3, Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n.61: Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366]

Articolo 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

[Articolo inserito dall'Articolo3, Legge 14 gennaio 2003, n.7: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno].

Articolo 25 quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Nota: riguarda due fattispecie:

caso 1: l'ente, nella cui struttura è commesso il delitto di mutilazione degli organi genitali femminili

caso 2: l'ente, o la sua unità organizzativa utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

Art. 25 quinquies. Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 sexies Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25 septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Articolo 25 undecies. Reati ambientali.

Nota: A seguito della promulgazione del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, e successivamente della Legge 22 maggio 2015, n. 68, si applicano all'Ente sanzioni pecuniarie, interdittive, temporanee o definitive, per i reati di cui agli articoli del Codice Penale: comma 1 (Inquinamento e Disastro ambientale, relativi a specie animali e vegetali protette e habitat di sito protetto)

- 1.a per la violazione dell'articolo 452-bis (inquinamento ambientale con compromissione o deterioramento delle matrici ambientali e dell'ecosistema), la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- 1.b per la violazione dell'articolo 452-quater (disastro ambientale), la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;733 bis codice penale: Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto
- 1.c per la violazione dell'articolo 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente), la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- 1.d per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies (sanzioni aggravati, in caso di associazione mafiosa finalizzata a commettere reati ambientali), la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

1.e per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

1.f per la violazione dell'articolo 727 bis codice penale: Uccisione, cattura, prelievo, .. di esemplari di specie animali e vegetali protette, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

1.g per la violazione dell'articolo 733-bis(distruzione, deterioramento di un sito protetto) , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

comma 1 bis (sanzioni interdittive)

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno, per il delitto di cui alla citata lettera a).

comma 2 Violazione del D.Lgs n. 152 del 3/04/2006, agli articoli

2.a Art. 137 concernente gli scarichi

2.a.1 Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

2.a.2 Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A

2.a.3 Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati, o dei valori limite fissati per le sostanze pericolose

2.a.4 Violazione del divieto di scarico previsto dagli Art. 103 e 104

2.a.5 Violazione del divieto di scarico di sostanze o materiali nelle acque di mare

2.b Art. 256 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata":

2.b.1 raccolta, recupero, smaltimento et similia

2.b.2 miscelazione di rifiuti in violazione del divieto;

2.b.3 deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

2.c Art. 257, "Inquinamento, mancata bonifica dei siti e relative comunicazioni":

c.1 inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee e omessa bonifica

c.2 mancata comunicazione di inquinamento

2.d Art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

2.e Art. 259 traffico illecito di rifiuti

2.f Art. 452-quaterdecies del Codice Penale attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

2.g Art. 260 bis concernente la violazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti

2.h Art. 279 esercizio di impianti non autorizzati

comma 3 Violazione della Legge 150/92 (Art.1 e 2): commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione

comma 4 Violazione della Legge n. 549 del 28/12/1993, Art. 3: riduzione impiego sostanze lesive dell'ozono

comma 5 Violazione del D.Lgs n. 202/2007: protezione dell'ambiente marino da inquinamento doloso o colposo

commi 6, 7, 8: riportano i criteri di applicazione (intera o ridotta) delle sanzioni, a fronte dei reati di cui sopra.

NOTA:

deterioramento è generalmente inteso come un'alterazione dell'ambiente reversibile, anche grazie a processi rigenerativi naturali
compromissione: è intesa come una alterazione dell'ambiente reversibile attraverso un'attività umana di bonifica o di ripristino
disastro: è inteso come una alterazione irreversibile dell'ambiente, la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 25-duodecies. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

comma 1-bis. Riguarda i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ai commi:

3 (promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare la cosiddetta "immigrazione clandestina"),

3-bis (il comma 3, con aggravanti del pericolo di vita, atti di sopraffazione ecc. per le persone trasportate)

3-ter (il comma 3, con l'ulteriore aggravante, per destinare le persone ad attività illegali). In tali casi, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

comma 1-ter. :

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (è il reato di cui al precedente comma 1-bis, con attenuanti), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

comma 1-quater.:

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni di interdizione delle attività aziendali, come previste dall'articolo 9, comma 2 del 231, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25 terdecies (Razzismo e xenofobia) introdotto dalla legge 167 del 20/11/2017,

Comma 1.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 604 bis del C.P. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Comma 2.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Comma 3.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-quinquiesdecies: Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; [con la legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato introdotto (nel D. Lgs. 74/2000) il comma 2-bis in forza del quale il previgente trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) viene mantenuto nella sola ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro];
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 (falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti per ostacolarne l'accertamento), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 (emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis (elementi fattivi fittizi < 100.000 €), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 (occultare o distruggere in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 (alienare o compiere atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Art. 26-bis. (Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale).

1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-septies, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18.

CAPO II: RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I - Responsabilità patrimoniale dell'ente

Articolo 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II - Vicende modificative dell'ente

Articolo 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29. Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30. Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33. Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - Disposizioni generali

Articolo 34. Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36. Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

Articolo 37. Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando
 - a. è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale
 - b. il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c. l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39. Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a. la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b. il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c. la sottoscrizione del difensore;
 - d. la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40. Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43. Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.
5. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III - Prove

Articolo 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a. la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b. la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV - Misure cautelari

Articolo 45. Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
2. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46. Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48. Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49. Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51. Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53. Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Articolo 54. Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

Articolo 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57. Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58. Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60. Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI - Procedimenti speciali

Articolo 62. Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63. Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64. Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII - Giudizio

Articolo 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67. Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69. Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII - Impugnazioni

Articolo 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72. Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73. Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX - Esecuzione

Articolo 74. Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi
 - a. alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b. alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c. alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d. alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

[Articolo abrogato dall'Articolo 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002]

Articolo 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

Articolo 78. Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.3.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Articolo 81. Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
2. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
3. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
4. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
5. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

CAPO IV: Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 83. Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85. Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a. le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b. i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
 - c. le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 1 (ALLEGATO 1)

TESTI DI LEGGE CORRELATI

Legge 16 marzo 2006, n. 146

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 91

.. omissis ..

Art. 3. (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - a. sia commesso in più di uno Stato;
 - b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

.. omissis ..

Art. 10.

(Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

SEZIONE (ALL. 2): ANALISI DELLE ATTIVITÀ

2.0.1 GENERALITÀ

La valutazione del rischio (*) è richiesta esplicitamente da:

- Linee Guida di Confindustria (nella realizzazione di Modelli 231), Cap.I, para 1.b
- Linee Guida INPS-INAIL - DVR ex 81/2008 (Linee Guida INAIL
- LINEE DI INDIRIZZO SGSL, Edizione 2010, para 3.2 Analisi e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro
- Oltre che (di recente) dalla ISO 9001:2015 e dalla ISO 14001: 2015.

(*) nei successivi paragrafi, si usano i termini seguenti, con il significato riportato:

Rischio: effetto dell'incertezza sugli obiettivi (cioè scostamento positivo o negativo da quanto atteso).

Valutazione del rischio: processo complessivo di:
identificazione del rischio,
analisi del rischio,
ponderazione del rischio: precede e determina il . . .
trattamento del rischio.

Comunicazione e consultazione: processi continui e interattivi che un'organizzazione attua per fornire, condividere e/o ottenere informazioni e per coinvolgere i portatori d'interesse in un dialogo riguardante la gestione del rischio.

L'informazione può riguardare l'esistenza, la natura, la forma, la verosimiglianza, la significatività, la ponderazione, l'accettabilità e il trattamento della gestione del rischio.

Livello di rischio: espressione quantitativa di un rischio (o combinazione di rischi) espresso in termini di combinazione delle conseguenze e della verosimiglianza del suo accadimento.

Per quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno procedere in merito ad un'applicazione integrata delle norme vigenti (ISO 9001, ISO 14001, D.Lgs 231 e Linee Guida correlate).

APPLICAZIONE INTEGRATA

Documenti di riferimento:

- LINEE GUIDA PER LA Costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. LGS. 231/2001, edite da Confindustria, 2014,
- ISO 9001: 2015, para. 4.1
- ISO 14001: 2015

Obiettivi Aziendali

Dall'analisi della Dichiarazione del Codice Etico (Sezione 3 del Manuale MOG, parte generale), come pure dalla Dichiarazione di Politica della Qualità (Manuale Qualità) si possono desumere i macro-obiettivi aziendali:

- Continuità dell'impresa (o, se si preferisce, di "Business Continuity")
- Rispetto delle norme di legge applicabili

- Qualità dei prodotti e servizi forniti
- Redditività complessiva dell'azienda
- Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Rispetto dell'ambiente.

Macro Processi Aziendali

I Macro Processi, che raggruppano tutte le attività eseguite dall'azienda e in nome e per conto dell'azienda, sono, secondo la metodologia adottata:

- di Sviluppo Commerciale
- di Sviluppo Tecnico (dei processi, degli impianti, delle attrezzature per la fornitura dei prodotti e servizi alla clientela)
- Processi Operativi
- Assistenza Tecnica alla Clientela (pre-vendita e post-vendita)
- di Direzione e Controllo
- Attività amministrative e gestionali.

Risk Analysis Globale

La tabella che segue rappresenta l'entità dell'impatto (positivo e/o negativo) che ciascuno dei macro-processi può esercitare nel facilitare e/o ostacolare il raggiungimento degli Obiettivi Aziendali come sopra definiti.

NOTE:

- L'impatto che i processi indicati hanno sugli obiettivi "Qualità dei servizi" è oggetto di analisi più dettagliate nei documenti del sistema qualità.
- Quello sugli obiettivi "Sicurezza", nei dettagli e nella valutazione dei rischi, è descritto nel documento DVR, di competenza non delegabile del Datore di Lavoro.

La tabella, di seguito riportata, è condivisa dai sistemi Qualità e di Gestione Ambientale conformi rispettivamente alle norme ISO 9001 e ISO 14001 del 2015.

I prospetti successivi B1 e B2 intendono rappresentare l'influenza dei fattori Esterni ed Interni (come suggeriti dalle ISO 9001) sul raggiungimento degli obiettivi d'impresa.

Risk Analysis Globale								
rif. (R.A.)	PROCESSI - macroattività	Obiettivi aziendali e processi determinanti per il loro raggiungimento						
		Business Continuity	Rispetto delle norme vigenti	Qualità dei prodotti e servizi (*)	Redditività della gestione	Sicurezza nei luoghi di lavoro	Tutela dell'Ambiente	
1	SVILUPPO COMMERCIALE	X	X	X	X	x	x	
2	SVILUPPO TECNICO (prodotti, impianti e servizi)	X	X	X	X	X	X	

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 2 (ALLEGATO 2)

Risk Analysis Globale								
rif. (R.A.)	PROCESSI - macroattività	Obiettivi aziendali e processi determinanti per il loro raggiungimento						
		Business Continuity	Rispetto delle norme vigenti	Qualità dei prodotti e servizi (*)	Redditività della gestione	Sicurezza nei luoghi di lavoro	Tutela dell'Ambiente	
3	PROCESSI OPERATIVI	X	X	X	X	X	X	
4	ASSISTENZA TECNICA	x	X	X	x	x	x	
5	DIREZIONE E CONTROLLO	X	X	X	X	X	X	
6	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	x	X	x	x	x	x	
Legenda: x: Impatto limitato X: impatto rilevante, di cui tenere conto in modo più analitico								

Fattori Esterni (ISO 9001: 2015, para 4.1)	Fattori esterni che condizionano il raggiungimento degli obiettivi						
	Business Continuity	Rispetto delle norme vigenti	Qualità dei prodotti e servizi (*)	Redditività della gestione	Sicurezza nei luoghi di lavoro	Tutela dell'Ambiente	
evoluzione delle tecnologie di settore	X	x	X	X	X	x	
competitori,	X			X			
mercati di riferimento,	X			X			
culturali,	X			X	x		
socio-economici generali,	X			X			
eventi europei ed internazionali,	X			X			
eventi / politiche nazionali,	X	x	x	X	x	x	
eventi/politiche regionali,	x			x		x	
eventi locali.	x			x		x	

Fattori Interni (ISO 9001: 2015, para 4.1)	Fattori interni che condizionano il raggiungimento degli obiettivi					
	Business Continuity	Rispetto delle norme vigenti	Qualità dei prodotti e servizi (*)	Redditività della gestione	Sicurezza nei luoghi di lavoro	Tutela dell'Ambiente
valori (etica),	X	X	X	X	X	X
cultura,	X	X	X	X	X	X
conoscenze (competenze),	X	X	X	X	X	X
prestazioni (comportamenti, efficienza).	X	X	X	X	X	X

NOTE

rif. 1 processi di sviluppo commerciale

I processi di sviluppo commerciale incidono profondamente sulla "business continuity"; incidono anche sulla Qualità dei prodotti e servizi offerti ed erogati alla clientela (vedasi in proposito l'importanza del "riesame del contratto", come indicata dalle ISO 9001).

rif. 2 processi di sviluppo tecnico

Lo sviluppo tecnico dei prodotti, degli impianti produttivi e dei servizi proposti alla clientela è uno dei punti forti della società, data la forte componente tecnologica dei processi e dei prodotti: ha grande incidenza sulle strategie complessive dell'azienda.

rif. 3 processi operativi (produzione e logistica)

L'azienda ha forte connotazione industriale. I suoi successi dipendono dalla sua capacità di eccellere nei processi produttivi e nel trovare le fonti di approvvigionamento migliori (qualità e prezzo) per rendere eccellente la sua offerta al mercato.

rif. 5 processi di direzione e controllo

In un mercato dinamico ed esposto alle minacce di competitors internazionali, spesso di dimensioni ragguardevoli, l'azienda è trainata nei suoi processi commerciali, tecnici ed operativi dal vertice, che è presente anche in termini operativi nelle scelte fondamentali.

rif. 6 processi di amministrazione e gestione

I processi di gestione finanziaria, fondamentali per la business continuity, fanno parte dei processi di direzione e controllo. Non a caso sono presidiati dal vertice aziendale.

2. 0.2 ANALISI DEI RISCHI DI REATI DA "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA"

SISTEMA DI GESTIONE

Come già specificato (Sezione 6 del Manuale Operativo) la società MADDALENA SPA ha definito il suo Sistema di Gestione Aziendale nei documenti di seguito citati:

- Principi e valori costitutivi della Società, impegni e codici etici, comportamentali e disciplinari sono definiti dal Manuale Operativo del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo (parte generale), del quale Manuale il presente documento contiene gli Allegati (parte specifica).
- La descrizione delle attività caratteristiche della Società e delle modalità di esecuzione delle stesse sono riportate analiticamente dal **Manuale del Sistema Qualità** e dalle procedure correlate, delle quali è riportato l'elenco nella tabella seguente
- La descrizione delle operatività del Laboratorio è riportata analiticamente dalla Procedura PQL28 Procedura tecnica per l'esecuzione delle tarature **del Sistema di Gestione del Laboratorio**, accreditato ai sensi della Norma UNI EN ISO/IEC 17025 e dalle procedure correlate alla stessa PQL28.
- Nel sistema procedurale caratteristico del Sistema Qualità è stata inserita la **Procedura Amministrazione e Bilancio** che descrive processi ed attività di gestione contabile, economica e finanziaria e riporta anche le modalità di esecuzione e registrazione di taluni processi decisionali e direzionali, strettamente correlati alla gestione finanziaria, amministrativa ed informatica della Società
- Per quanto attiene alle modalità esecutive dirette di talune attività ed ai rischi che la natura dei lavori svolti, l'ambiente in cui vengono eseguiti, i materiali, le attrezzature, gli strumenti e le condizioni operative hanno oppure potrebbero avere sulla Salute e Sicurezza sul posto di lavoro, le descrizioni e valutazioni conseguenti sono riportate nel DVR - Documento di Valutazione dei Rischi e nei documenti correlati.

VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE

Le valutazioni prendono in considerazione i reati del repertorio del D.Lgs. 231 applicabili in considerazione della specificità dell'attività stessa.

In corrispondenza sono indicati anche i protocolli (o le procedure) adottate per l'esecuzione dell'attività, che consentono di ridurre il rischio che venga commesso il reato indicato.

In alcuni casi, grazie ai protocolli adottati, si può ridurre a livello accettabile il rischio "residuo" che cioè possa, comunque, essere commesso il reato indicato.

I rischi di cui all'Art. 25 septies non sono oggetto di valutazione in questo documento: tale valutazione è compito indelegabile del datore di lavoro (Art. 17 del D.Lgs 81/2008).

Di seguito sono riepilogate le tabelle che rappresentano la risk-analysis e precisamente:

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 2 (ALLEGATO 2)

RA.21	<i>PROCESSI DI SVILUPPO COMMERCIALE</i>
	Sono qui rappresentate le attività che compongono i processi di sviluppo commerciale, dal primo contatto con il cliente, o con l'intermediario che può aprire il rapporto con il cliente finale, fino alla conclusione della trattativa, positiva (ordine, oppure favorevole esito di un'asta pubblica) o negativa.
RA.22	<i>PROCESSI DI SVILUPPO TECNICO</i>
	Le attività che compongono i processi di sviluppo tecnico riguardano le strutture e gli impianti di produzione (permessi, autorizzazioni, operazioni periodiche e manutenzioni periodiche) e lo sviluppo di nuovi prodotti da offrire alla clientela, ivi compreso anche quanto attiene alla certificazione e omologazione dei prodotti, che è caratteristica del paese in cui andranno installati.
RA.23	<i>PROCESSI OPERATIVI (PRODUZIONE E LOGISTICA)</i>
	Sono qui rappresentate i rischi di reato correlati alle attività che compongono i processi operazionali, di acquisto e di produzione, ivi comprese quelle di ricevimento, stoccaggio, prelievo, assiemaggio e controllo qualità del prodotto.
RA.23AMB	<i>PROCESSI OPERATIVI (PRODUZIONE E LOGISTICA) - REATI AMBIENTALI</i>
	Le stesse attività di produzione e logistica sono qui rappresentate per evidenziare con dettaglio specifico i rischi di violazione delle norme ambientali.
RA.23LAB	<i>PROCESSI OPERATIVI DEL LABORATORIO</i>
	Sono rappresentate in questa tabella i rischi di reato correlati alle attività di esecuzione delle operazioni di Metrologia Legale e di Taratura dei contatori, per conto della società Maddalena e per conto di committenti esterni.
RA.24	<i>PROCESSI DI ASSISTENZA TECNICA</i>
	Sono rappresentate in questa tabella i rischi di reato correlati alle attività di assistenza tecnica ed i rischi correlati alla loro esecuzione.
RA.25	<i>PROCESSI DI DIREZIONE E CONTROLLO</i>
	In questa tabella sono rappresentate le attività di direzione e controllo ed i rischi correlati alla loro esecuzione. Tra gli altri, il rischio di mancato adempimento delle prescrizioni dell'Art.6 con le modifiche apportate a inizio 2018.
RA.26	<i>PROCESSI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</i>
	In questa tabella sono rappresentate le attività amministrative finanziarie e gestionali, ed i rischi correlati alla loro esecuzione. Tra gli altri, quelli legati ai trattamenti illeciti dei dati (personali e non).

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I criteri di valutazione e quantificazione del rischio sono riportati nella Sezione 6 del Manuale – Parte Generale, al Capitolo 2.

SEZIONE 3 (ALL. 3): PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

(Modalità Operative e di Controllo delle Attività Critiche)

RIF.	Protocolli di prevenzione
RA.01	SVILUPPO COMMERCIALE
	Procedure del SQ ISO 9001: Riesame del contratto, MQ para 7.2
	Procedura Attività amministrative e gestionali: Contratti con Agenti / Collaboratori Commerciali stessa procedura: Flussi finanziari in uscita
RA.02	SVILUPPO TECNICO: impianti, attrezzature, prodotti, servizi
	Procedure del SQ ISO 9001: Progettazione, MQ para 7.3
	Procedure del SQ ISO 9001: Rilascio e omologazione prodotti
	SGA ISO 14001: Rispetto normative vigenti, per strutture e impianti
RA.03	OPERATION: Ciclo Passivo
	Procedure Operative e Istruzioni Operative per la Sicurezza
	Procedure del SQ ISO 9001: Approvvigionamenti, MQ para 7.4
	Procedure del SQ ISO 9001: Produzione e Controllo, MQ para 7.5
	Procedura Attività amministrative e gestionali: Controllo Acquisti diretti
RA.03 AMB	OPERATION: Ciclo Passivo - REATI AMBIENTALI
	SGA ISO 14001: Procedure e Istruzioni Operative
	Aggiornamento Scadenziario adempimenti ambientali
RA.01 LAB	OPERATION del Laboratorio
	Da formalizzare: ogni volta che il Responsabile dell'area Commerciale: che mantiene i rapporti con il committente ritiene che possa ragionevolmente sussistere il sospetto che l'operazione di taratura sia volutamente condotta e/o registrata in modo contraffatto, allo scopo di favorire trattative concernenti i prodotti corrispondenti della società Maddalena, ai danni dei prodotti di società concorrenti, oppure, caso opposto, allo scopo di occultare eventuali difetti dei prodotti della società Maddalena, le operazioni di taratura sono eseguite in presenza dello stesso Responsabile Commerciale, o di un esperto esterno da lui delegato. La "con-presenza" è documentata e registrata sullo stesso certificato di taratura.
RA.02 LAB	VIGILANZA ODV, sulle attività del Laboratorio
	Da formalizzare: l'Organismo di Vigilanza, nel corso delle sue attività presso il Laboratorio, riscontra l'avvenuta applicazione del Protocollo n. 1, e segnala quanto riscontrato nel suo rapporto di periodo.
RA.04	ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA
	Procedura del SQ ISO 9001: Controllo dei prodotti non conformi, MQ 8.3
	Procedura del SQ ISO 9001: Procedure di Assistenza Clienti, MQ 7.5
	Procedura del SQ ISO 9001: PG14 Procedura Non Conformità e Azioni Correttive
RA.05	DIREZIONE e CONTROLLO
	Procedura Attività amministrative e gestionali: Controllo Acquisti diretti
	Sistema Controllo dei costi industriali

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO
MANUALE OPERATIVO - PARTE SPECIALE – SEZIONE 3 (ALLEGATO 3)

RIF.	Protocolli di prevenzione
	PG14: procedura di gestione delle non conformità e delle azioni correttive.
RA.06	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
	Procedura Attività amministrative e gestionali: Controllo Acquisti diretti / indiretti
	<i>stessa procedura: Controllo della corretta applicazione delle norme tributarie</i>
	stessa procedura: Flussi finanziari in uscita
	stessa procedura: Gestione crediti
	stessa procedura: Gestione ratei e riscontri
	stessa procedura: Valorizzazione Magazzino
	DPS e Procedure del Sistema ISO 27001

SEZIONE 4 (ALL. 4): TABELLE DI RAPPRESENTAZIONE
(valutazione dei rischi di reato correlati ai processi ed alle attività)

N.	RIF.	INDICE DELLE TABELLE
1	RA.01	<i>SVILUPPO COMMERCIALE</i>
2	RA.02	<i>SVILUPPO TECNICO (impianti, attrezzature, prodotti, servizi)</i>
3	RA.03	<i>OPERATION (Ciclo Passivo)</i>
4	RA.03 AMB	<i>OPERATION (Ciclo Passivo) - REATI AMBIENTALI</i>
5	RA.01 LAB	<i>OPERATION del Laboratorio</i>
6	RA.04	<i>ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA</i>
7	RA.05	<i>DIREZIONE e CONTROLLO</i>
8	RA.06	<i>AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</i>